

FATTURAZIONE ELETTRONICA – CONFERIMENTO/REVOCA DELLE DELEGHE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 5 novembre 2018, ha approvato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, nonché il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo del Cassetto fiscale delegato.

Considerata la vasta platea dei soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica e i volumi di fatture previsti, l'Agenzia ha messo a punto due procedure per semplificare il processo di attivazione delle deleghe, garantendo, al contempo la tutela del delegante. In particolare, è stato realizzato un servizio che consente di inviare, con modalità massiva dal 5 novembre o con modalità puntuale dal 30 novembre 2018, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione automatica. Gli operatori potranno delegare all'utilizzo dei servizi e-fattura fino a quattro soggetti, per un periodo massimo di due anni. Per quanto riguarda, invece, la consultazione del proprio cassetto fiscale gli operatori potranno delegare fino a 2 intermediari, automaticamente per 4 anni, salvo revoca.



CESSIONE DEL CREDITO – DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 61 del 6 novembre 2018

Con la Risposta ad interpello n. 61 del 6 novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica.

Il caso riguarda una società, che esercita l'attività di somministrazione di lavoro, la quale fornisce personale alle imprese appaltatrici di lavori – per i quali è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica – e, in taluni casi, assume appalti per opere che legittimano la cessione del predetto credito, stipulando un'associazione temporanea di imprese fornitrici di beni e di servizi. Viene chiesto, quindi, se la fornitura effettuata a favore delle imprese esecutrici dei lavori o la partecipazione in associazione temporanea di imprese fornitrici di beni e servizi qualifichi la predetta società come "impresa collegata" e, quindi, avente diritto all'acquisizione dei crediti.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione debba ravvisarsi anche con la società che fornisce il personale nell'ipotesi di contratto di somministrazione di lavoro a favore di imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione del credito. Pertanto, l'Agenzia ritiene che la cessione del credito possa essere effettuata anche nei confronti della società esercente l'attività di somministrazione di lavoro, laddove la stessa partecipi ad un'associazione temporanea di imprese per l'assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito.

NOTA DI VARIAZIONE IVA

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 64 del 9 novembre 2018

Con la Risposta n. 64 del 9 novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate, a fronte di un interpello, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di emettere una nota di variazione Iva qualora vengano riscontrate oggettive difficoltà da parte del soggetto creditore nella riscossione dei crediti vantati. L'ipotesi prospettata riguarda un ente pubblico che, vantando un credito nei confronti di un contribuente, ha ripetutamente cercato di recuperarlo, anche rivolgendosi all'autorità giudiziaria. I tentativi di recupero, però, sono andati tutti a vuoto in quanto il debitore è sempre risultato irreperibile.

Inoltre, il debitore, da un lato, non può essere sottoposto a procedura concorsuale (per difetto dei requisiti dimensionali previsti dalla legge fallimentare) e, dall'altro, non risulta titolare di beni mobili e immobili aggredibili nell'ambito di un'eventuale procedura esecutiva (come acclarato dalla Guardia di finanza).

L'Agenzia risponde chiarendo che il caso di specie può essere assimilato a quello in cui l'infruttuosità della procedura esecutiva è acclarata da un organo terzo (e non è rimessa alle valutazioni e alla discrezionalità del creditore) e dunque è legittima l'emissione di una nota di variazione in diminuzione per il recupero dell'Iva addebitata a titolo di rivalsa.

IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 66 del 12 novembre 2018

Con la Risposta n. 66 del 12 novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate, a fronte di un interpello, fornisce alcuni chiarimenti in merito al quesito posto da una società cedente che chiede come è possibile recuperare l'importo Iva indebitamente addebitata al cliente richiedendo al cessionario/committente l'emissione di una nota di variazione Iva.

Per l'Agenzia delle Entrate, il cedente/prestatore può presentare la domanda di rimborso dell'Iva non dovuta, accertata definitivamente, entro due anni dalla restituzione, in via civilistica, al cessionario o committente (articolo 30-ter del Dpr 633/1972, introdotto dalla



“legge europea 2017” (n. 167/2017). Non è possibile, invece, l’emissione di una nota di variazione Iva, in quanto l’articolo 60, settimo comma, Dpr 633/1972, legittima il cedente/prestatore, chiamato a versare una (maggiore) Iva accertata relativa a una operazione resa, a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario/committente, una volta pagata l’imposta dovuta, mediante l’emissione di una nota di variazione in aumento (articolo 26, comma 1, Dpr 633/1972). Nel caso di specie, l’istante non può chiedere al proprio cliente l’emissione di una nota di variazione in aumento, in quanto lo stesso non ha effettuato alcuna operazione fiscalmente rilevante ai fini Iva per cui ricorre l’obbligo di certificazione.

INTEGRAZIONE MODELLO IVA TR

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 82/E del 14 novembre 2018

Con la Risoluzione n. 82/E del 14 novembre 2018, in risposta alla richiesta di una consulenza giuridica, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle istruzioni in tema di integrazione del Modello TR, necessario per l’ottenimento del rimborso dell’eccedenza a credito IVA maturato nel corso di ciascun trimestre, o per il suo utilizzo in compensazione. Nello specifico, l’Amministrazione ha chiarito quali siano i termini entro cui è possibile presentare il Modello IVA TR integrativo per integrare/rettificare, non già gli importi esposti e/o la somma chiesta a rimborso, ma esclusivamente i dati esposti nel quadro TD del Modello IVA TR.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate non ravvisa ostacoli di tipo normativo o procedurale a consentire l’integrazione/rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno – o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale – al fine di integrare/modificare elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l’apposizione del visto di conformità, l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata.

Né, in tale evenienza, è necessario presentare una dichiarazione annuale IVA sostitutiva nei termini, considerato che gli elementi modificati non hanno incidenza sul contenuto della dichiarazione annuale.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, l’integrazione/correzione degli elementi in argomento non costituisce, altresì, errore soggetto a sanzione, salvo che – con riferimento al visto di conformità – si sia proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello TR IVA carente del visto.

In tale evenienza, infatti, essendosi verificato un utilizzo improprio del credito, torna applicabile la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, salva la possibilità di definizione tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

PASSAGGIO AL REGIME FORFETTARIO

Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 72 del 20 novembre 2018

Con la Risposta n. 72 del 20 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate, a fronte di un interpello, fornisce alcuni chiarimenti in merito al passaggio dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), al regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). In particolare, l’interpello riguarda un contribuente che nel 2014 ha avviato un’attività di consulenza amministrativa avvalendosi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e ora chiede se è possibile:

- › aderire al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il periodo d’imposta 2018;
- › fruire dell’aliquota agevolata del 5 per cento prevista dal comma 65 del citato articolo, per i contribuenti che iniziano l’attività, non essendo ancora decorsi i 5 anni contemplati dalla norma.

L’Agenzia risponde positivamente ad entrambi i quesiti precisando che non è previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014 e dunque l’istante può scegliere – avendone i requisiti – di applicare per l’anno 2018 il regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014. Peraltro, avendo avviato la propria attività nel 2014, l’istante può, altresì, usufruire dell’aliquota del 5 per cento per i periodi che residuano al compimento del quinquennio (ossia per il solo anno 2018).